

GESTIONE IN CONCESSIONE DEL TEATRO COMUNALE DI COSSATO

PROGETTO A BASE DI GARA ex art. 23 c. 15 D.Lgs. 50/2016

Il RUP
Stefania Vercellone

INDICE:

- 1) RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
- 2) INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI ALLA SICUREZZA DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008
- 3) STIMA VALORE CONCESSIONE
- 4) PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO
- 5) CAPITOLATO SPECIALE
- 6) SCHEMA DI CONTRATTO

1) RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

PREMESSO che:

- risulta scaduto in data 26/10/2021, a seguito di disposta sospensione temporanea del servizio ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19, il contratto di concessione del Teatro Comunale stipulato tra l'Amministrazione Comunale di Cossato e l'Associazione Il Contato del Canavese di Ivrea (TO);

- il Consiglio Comunale con apposito atto di indirizzo n. 22 del 28 aprile 2022 ha scelto la concessione di servizio quale modalità di gestione del teatro cittadino per il triennio dal 1° settembre 2022 al 30 agosto 2025 ed ha fornito ulteriori indirizzi per la redazione degli atti di gara e in particolare:

a) la previsione di un numero minimo garantito di 20 giornate nelle quali il teatro viene messo a disposizione dell'Amministrazione comunale gratuitamente con meccanismi premianti tendenti ad ottenere ulteriori giornate ad utilizzo gratuito da parte dell'amministrazione;

b) il contratto per l'affidamento in concessione della gestione del Teatro Comunale, comprende:

- **PRESTAZIONE PRINCIPALE:** la gestione artistica e organizzativa delle stagioni teatrali;
- **PRESTAZIONE SECONDARIA:** la gestione tecnica dell'edificio, comprendente la gestione utenze e la manutenzione ordinaria dello stabile;

c) che venga prestata particolare attenzione al mantenimento di un buon livello delle stagioni garantendo un numero minimo di 7 spettacoli ospitati per ciascuna stagione, all'armonia e alla varietà del cartellone, con la previsione di spettacoli che sappiano alternare l'intrattenimento vivace e divertente con momenti di approfondimento e riflessione.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

I servizi e le attività richieste al Concessionario sono le seguenti:

PRESTAZIONE PRINCIPALE - Attività culturali: progettazione e realizzazione di stagioni teatrali nonché di altre eventuali attività culturali e didattiche relative al Teatro, finalizzate a fornire risposta alle esigenze degli utenti per le stagioni 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025.

PRESTAZIONI SECONDARIE: gestione tecnica dell'edificio, comprendente la gestione delle utenze e la manutenzione ordinaria dello stabile.

Tutti i servizi oggetto del presente appalto sono dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale e nello Schema di contratto che, unitamente alla presente, costituiscono documento della progettazione dei servizi che deve garantire il concessionario e obbligazione contrattuale del concessionario.

La concessione del servizio avrà la durata di anni tre, decorrenti dal 01/09/2022.

L'amministrazione per conto della quale avviene l'acquisizione si riserva la facoltà, nei modi e nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, di attivare apposita procedura per l'affidamento all'aggiudicatario, di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi. Il corrispettivo di tale riaffidamento è computato nel valore economico dell'affidamento.

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Requisiti di ordine professionale (ai sensi dell'art. 83 c. 3 del Codice)

1) iscrizione alla Camera di commercio o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 - ovvero ad altro Registro equipollente secondo la vigente legislazione dello Stato di appartenenza, per attività coincidente con quella oggetto della presente procedura di gara;

ovvero

per le cooperative o consorzi di cooperative, iscrizione nell'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004, ovvero presso Albo regionale, con finalità statutarie rientranti nella gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento;

ovvero

in caso di soggetti per cui non siano previste le precedenti iscrizioni, ne va addotta la precisa motivazione e/o dispensa di legge; le finalità statutarie devono comunque comprendere la gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

Requisiti di ordine economico e finanziario (ai sensi dell'art. 83 c. 4 del Codice)

1) fatturato medio annuo derivante da gestione di strutture teatrali e organizzazione di stagioni teatrali a committenza pubblica, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, risultante dai bilanci, di almeno € 90.000,00, al netto dell'IVA.

Tale cifra è stata determinata sulla base del giro d'affari annuo medio per la gestione del Teatro durante l'ultima gestione diminuito nella misura di 1/3.

Requisiti di ordine tecnico-professionale (ai sensi dell'art. 83 c. 6 del Codice)

1) aver realizzato od avere in corso di realizzazione, nel corso dell'ultimo quinquennio (periodo 1° luglio 2017 – 30 giugno 2022), la gestione organizzativa ed artistica di stagioni teatrali a committenza pubblica, per un periodo complessivo non inferiore a un triennio, a condizione che i relativi contratti non siano stati risolti anticipatamente per inadempienze contrattuali.

2) aver realizzato o avere in corso di realizzazione, nel corso dell'ultimo quinquennio (periodo 1° luglio 2017 – 30 giugno 2022), la gestione tecnica (comprensiva degli oneri di manutenzione ordinaria) di almeno un immobile adibito a Teatro comunale, stabile o assimilabile a queste categorie con una capienza minima di 400 posti, per un periodo complessivo non inferiore a un triennio, a condizione che i relativi contratti non siano stati risolti anticipatamente per inadempienze contrattuali.

Si precisa che la durata complessiva minima di un triennio può essere data dalla somma temporale di diverse stagioni, riferite sia a contratti conclusi sia ancora in corso. Per i contratti ancora in corso sarà conteggiato solo il periodo di prestazione effettivamente svolto al 30 giugno 2022.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione dell'offerta tecnica (75 PUNTI) verrà effettuata sulla base dei seguenti sub-criteri, per i quali viene individuato il relativo punteggio massimo:

SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
A. Progetto culturale	50
B. Progetto gestionale	25

I sub-criteri di valutazione vengono a loro volta suddivisi in profili e sub-profili, per ciascuno dei quali viene previsto il relativo punteggio massimo:

A) PROGETTO CULTURALE (50 punti)

Profilo	Descrizione	Sub punteggio massimo disponibile	Tipologia elemento di valutazione: QUALITATIVO (QL) QUANTITATIVO (QN)
A1	<p>Spettacoli ospitati (minimo 7 spettacoli di prosa di cui almeno 5 a rilevanza nazionale), suddiviso nei seguenti sub-profili:</p> <p>A1.1 Spettacoli classici – <i>(massimo 7 punti)</i></p> <p>A1.2 Spettacoli contemporanei <i>(massimo 8 punti)</i></p> <p>In merito ai profili A1.1) e A1.2) la valutazione verterà sulla qualità delle compagnie invitate, degli attori, sulla qualità ed originalità della messa in scena, dei costumi.</p> <p>A1.3 Armonia complessiva del cartellone proposto con previsione di spettacoli vivaci e divertenti ma al contempo atti a creare spunti di riflessione (<i>massimo 5 punti</i>)</p> <p>A1.4 Originalità complessiva della stagione <i>(massimo 5 punti)</i></p> <p><i>All'interno del Modello C dovranno essere indicati i titoli degli spettacoli ospitati (minimo 7 titoli) per la stagione 2022-2023; per ogni titolo, dovranno essere esplicitati tutti gli elementi utili alla valutazione (compagnia, attori, regista, scenografo ecc.).</i></p>	25 punti	QL
A2	<p>Proposta aggiuntiva di integrazione del cartellone senza oneri aggiuntivi per il comune, suddiviso nei seguenti sub-profili:</p> <p>A2.1 spettacoli aggiuntivi di danza ,opera cabaret e musica <i>(massimo 5 punti)</i></p> <p>A2.2 Spettacoli proposti per i bambini e ragazzi e famiglie: saranno considerate proposte che impegnino</p>	12 punti	QL

	<p>almeno 5 domeniche pomeridiane (<i>massimo 4 punti</i>)</p> <p>A2.3 spettacoli di rassegna dialettale (massimo 3 punti)</p> <p><i>All'interno del Modello C dovranno essere indicati e descritti i soggetti coproduttori, i titoli degli spettacoli per la stagione 2022-2023; dovranno essere indicati, per ogni titolo, tutti gli elementi utili alla valutazione (accordi con altri teatri, compagnia, attori, ballerini regista, scenografo ecc.).</i></p>		
A3	<p>Proposta aggiuntiva di integrazione del cartellone senza oneri aggiuntivi per il comune in occasioni particolari:</p> <p>Proposta di proiezioni cinematografiche e o di documentari per le scuole in occasioni particolari (giornata della memoria, festività civili, periodo natalizio)</p> <p><i>verranno valutate le proposte con almeno 1 proiezione nell'anno e la valutazione sarà condotta in base al grado di coinvolgimento e interesse dei ragazzi e all'attinenza rispetto all'occasione intesa come momento di riflessione (massimo 3 punti)</i></p>	3 punti	QL
A4	<p>Attività proposte ed effettuate in collaborazione con istituzioni scolastiche e valutazione delle attività formative, senza oneri aggiuntivi per il comune, suddiviso nei seguenti sub-profili:</p> <p>A4.1 Numero di iniziative (<i>massimo 3 punti</i>)</p> <p>3 punti – 3 iniziative (e oltre)</p> <p>2 punti – 2 iniziative</p> <p>1 punto – 1 iniziativa</p> <p>0 punti – 0 iniziative</p> <p>A4.2 Qualità della programmazione (<i>massimo 3 punti</i>)</p> <p>In merito al punto A4.2) viene valutata la qualità delle iniziative/proposte didattiche, in particolare la capacità di coinvolgere segmenti diversi (es. bambini, ragazzi, terza età), di proporre iniziative diverse e innovative.</p> <p><i>All'interno del Modello C dovranno essere compiutamente descritte le proposte e le attività formative con l'indicazione delle istituzioni scolastiche coinvolte.</i></p> <p><i>Qualora vengano previste iniziative che prevedono il coinvolgimento organizzativo di istituzioni, associazioni o altri Enti, è obbligatorio che vengano allegare le dichiarazioni di disponibilità del legale rappresentante del soggetto partecipante o aderente al progetto. In difetto di tali dichiarazioni non verrà</i></p>	6 punti	ALTRO/QL

	<i>attribuito punteggio alle iniziative proposte.</i>		
A5	<p>Curriculum del direttore artistico, suddiviso nei seguenti sub-profili:</p> <p>A5.1 Esperienza in qualità di direttore artistico presso teatri di capienza superiore ai 400 posti 0,5 punti per ogni anno di esperienza (<i>massimo 2 punti</i>)</p> <p>A5.2 Valutazione complessiva del curriculum ed in particolar modo della formazione accademica, le pubblicazioni, le docenze, regie, direzioni artistiche di festival (<i>massimo 2 punti</i>)</p>	4 punti	ALTRO/QL

B) PROGETTO GESTIONALE (25 punti)

Profilo	Descrizione	Sub punteggio massimo disponibile	Tipologia elemento di valutazione: QUALITATIVO (QL) QUANTITATIVO (QN) (ALTRO)
B1	<p>Curriculum del direttore organizzativo, suddiviso nei seguenti sub-profili:</p> <p>B1.1 Esperienza in qualità di direttore organizzativo presso teatri di capienza superiore ai 400 posti 0,5 punti per ogni anno di esperienza (<i>massimo 2 punti</i>)</p> <p>B1.2 Valutazione complessiva del curriculum ed in particolar modo dell'organizzazione di altri teatri, festival, eventi culturali (<i>massimo 2 punti</i>)</p>	4 punti	ALTRO/QL
B2	<p>Organizzazione dei servizi di biglietteria, vendita abbonamenti, servizio di guardaroba, servizio maschere</p> <p>La valutazione verterà sulla base della numerosità dei soggetti che si intendono adibire ai suddetti servizi e sulla base della tipologia di organizzazione offerta, attribuendo maggior coefficiente all'organizzazione che permetterà di garantire un più efficace ed efficiente servizio nei confronti dell'utenza (massimo 8 punti)</p> <p><i>All'interno del Modello C dovranno essere compiutamente descritti i profili professionali adibiti ai servizi, le modalità di erogazione dei servizi.</i></p>	8 punti	QL

B3	<p>Strategie di promozione e marketing</p> <p>Verranno valutate le modalità di promozione e di inserimento nei circuiti culturali, nonché l'attività di promozione della struttura verso l'utenza indifferenziata o verso circuiti specializzati, (promozione mirata, organizzazione di eventi rivolti a speciali target di utenti), la presenza di personale dedicato all'ufficio stampa e alle pubbliche relazioni, l'utilizzo di social network (massimo 8 punti)</p>	8 punti	QL
B4	<p>Procedure di controllo sulla qualità e l'efficacia dei servizi resi</p> <p>Verranno valutate le attività previste dal concorrente per il controllo della qualità dei servizi erogati, le modalità di rilevazione interna di eventuali disservizi e le modalità di rilevazione della customer satisfaction.</p>	5 punti	QL

Ai fini dell'attribuzione del punteggio verrà utilizzato il metodo aggregativo-compensatore, secondo la seguente formula:

$$C(a) = \sum_{i=1}^n W_i \cdot V(a)_i$$

dove:

C(a) è il punteggio di valutazione dell'offerta (a).
n è il numero totale di elementi di valutazione.
W_i è il punteggio attribuito all'elemento di valutazione (i).
V(a)_i è il coefficiente della prestazione dell'offerta (a), rispetto all'elemento di valutazione (i), variabile tra zero e uno.

Il punteggio complessivo di ogni sub-criterio di valutazione sarà dato dalla somma dei punteggi parziali attribuiti ai profili del sub-criterio.

La somma dei punteggi dei sub-criteri di valutazione determinerà poi il punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente.

La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nella Busta B - 'Offerta Tecnica', relativamente ai profili e sub-profili aventi natura qualitativa (QL: A1.1, A1.2, A1.3, A 1.4,A.2.1, A2.2., A2.3 A.3, A4.2,A 5.2, B1.2, B2, B3, B4) procederà all'assegnazione di coefficienti, variabili tra 0 (zero) ed 1 (uno), espressi in valori centesimali pari a:

1,00 = 'eccellente'

0,8 = 'buono'

0,6 = 'discreto'

0,4 = 'sufficiente'

0,2 = 'insufficiente'

0 = 'gravemente insufficiente/non valutabile'

Per i profili e sub-profili contrassegnati con ALTRO (A4.1, A5.1, B1.1), il punteggio verrà assegnato secondo quanto specificato alle rispettive voci.

Tutti i coefficienti così ottenuti e i conseguenti punteggi verranno presi in considerazione fino alla terza cifra decimale, arrotondando questa all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia maggiore o uguale a cinque.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

La valutazione dell'offerta economica (25 punti) verrà effettuata sulla base dei seguenti profili, per il quale viene individuato il relativo punteggio massimo:

Profilo	Descrizione	Sub punteggio massimo disponibile	Tipologia elemento di valutazione: QUANTITATIVO (QN) (ALTRO)
C1	<p>Numero di giornate nelle quali il Teatro viene messo a disposizione gratuitamente dell'Amministrazione comunale (completo di riscaldamento, camerini, servizio tecnico comprendente dotazione tecnica di base del Teatro, maschere, pulizie, ecc.) per attività organizzate direttamente o in collaborazione con altri soggetti, o per concessioni a terzi per iniziative patrocinate da parte dell'Amministrazione comunale, eccedenti il minimo garantito di 20 giornate</p> <p>10 punti – 10 giornate (e oltre)</p> <p>9 punti – 9 giornate</p> <p>8 punti – 8 giornate</p> <p>7 punti – 7 giornate</p> <p>6 punti – 6 giornate</p> <p>5 punti – 5 giornate</p> <p>4 punti – 4 giornate</p> <p>3 punti – 3 giornate</p> <p>2 punti – 2 giornate</p> <p>1 punto – 1 giornata</p> <p>0 punti – 0 giornate</p>	10 punti	ALTRO
C2	<p>Ribasso percentuale sul contributo annuo erogato dal Comune</p> <p><i>Il ribasso andrà espresso in euro, in cifre e in lettere, con un massimo di tre decimali.</i></p>	15 punti	QN

La determinazione del coefficiente quantitativo relativo al profilo C2, avverrà mediante l'applicazione della seguente formula:

$$C_i = (R_a / R_{max})^\alpha$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo

R_a = valore del ribasso offerto del concorrente i -esimo

R_{max} = valore del ribasso più conveniente (più alto)

$\alpha = 0,6$

Tutti i coefficienti così ottenuti e i conseguenti punteggi verranno presi in considerazione fino alla terza cifra decimale, arrotondando questa all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia maggiore o uguale a cinque.

OBBLIGO DI SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. Il sopralluogo può essere effettuato dal Titolare o dal legale Rappresentante della Società partecipante, in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

I concorrenti dovranno presentarsi per l'effettuazione del sopralluogo, nei termini e nelle modalità indicate nel bando, presso la sede dell'Ufficio Cultura del Comune di Cossato, previo appuntamento da concordarsi via mail all'indirizzo cultura@comune.cossato.bi.it **entro e non oltre le ore 10:00 dei cinque giorni antecedenti al termine fissato per la presentazione delle offerte**, osservando la massima puntualità. Il Comune di Cossato rilascerà attestazione di avvenuto sopralluogo, che dovrà essere allegata alla documentazione di partecipazione alla gara.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

2) INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI ALLA SICUREZZA DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008

SOCIETA' APPALTATRICE :

Ragione sociale Sede:

Recapito telefonico: Partita Iva:

Codice fiscale:

Data

Il datore di lavoro Committente

Firma

Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice:

Firma per presa visione ed accettazione

1. PREMESSA / quadro legislativo

Lo scopo del presente documento è quello di fornire alla società che accede all'interno del Teatro Comunale di Cossato in esecuzione di un contratto d'appalto o d'opera:

- le informazioni sui rischi specifici esistenti (ex art. 26 comma 1 lettera b D.Lgs 81/08);
- le misure di prevenzione e di emergenza adottate;
- le misure programmate al fine di evitare interferenze tra lavoratori di diverse imprese operanti all'interno del Teatro.

Nel presente documento non sono presi in considerazione i rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice.

La valutazione dei rischi connessi alle lavorazioni appaltate dovrà essere effettuata dal Datore di lavoro dell'impresa ex artt. 17, 28 D.Lgs 81/08.

Il presente documento è redatto ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 81/2008.

2. DEFINIZIONI

Committente: soggetto per conto del quale l'intera opera è realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Concessionario / Appaltatrice / Appaltatore / Fornitore: è la ditta che riceve l'incarico o l'appalto per l'esecuzione di un'attività, la fornitura di una merce o di un servizio. Tale ditta potrà essere anche impresa individuale.

Interferenza: circostanza dove si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatrice o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area aziendale con contratti indipendenti.

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

3. DATI IDENTIFICATIVI LUOGO DI LAVORO

L'edificio che ospita il Teatro è composto:

	Caratteristiche dimensionali o tecniche
Platea	Posti 360
Galleria	Posti 138
Capienza totale	Posti 498
Superficie complessiva ed utile del palcoscenico	Profondità: 11,20 m. Larghezza: 13,00 m. declivio 4%; pavimento in legno sipario elettrico altezza da platea 1,00 m distanza prima fila platea 2,50 m
Graticcio	ubicato a 10 m di altezza dal palcoscenico
Boccascena	Larghezza m. 10,10 - altezza 7,00 m.
Portata elettrica normale fornita dall'ENEL	62 kw
1 quadro elettrico per palcoscenico	con allaccio da 63 Ampère con morsettiera
N. 2 camerini da 2 posti (altezza palco)	attrezzati con tavoli da trucco, specchi e sedie
N. 3 camerini singoli (altezza sottopalco)	attrezzati con tavoli da trucco, specchi e sedie
N. 2 camerini da 3 posti (altezza sottopalco)	attrezzati con tavoli da trucco, specchi e sedie

Il Teatro è un'attività soggetta al controllo dei Vigili del fuoco, ex DPR 151/2011.

All'interno del Teatro Comunale sono presenti le seguenti attività soggette al controllo dei vigili del fuoco:

- Attività 65.2.C: Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 200 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq;
- Attività 74.1.A: Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 KW fino a 350 kW.

4. IDENTIFICAZIONE SOGGETTI

COMMITTENTE

Ente:	Comune di Cossato
Tipologia di azienda:	Ente pubblico
Sede legale:	Piazza Angiono n. 14 – 13836 Cossato (BI)
Legale Rappresentante e datore di lavoro originario:	Sindaco pro-tempore
Area:	Area Servizi alla Persona
Dirigente:	Dott.ssa Flora Gianola

5. DESCRIZIONE ATTIVITA' OGGETTO DELL' APPALTO / CONCESSIONE

Oggetto dell'appalto è la concessione del Teatro Comunale di Cossato, comprendente sia la gestione tecnica sia la gestione organizzativa ed artistica della stagione teatrale, per un periodo di tre anni con possibilità di rinnovo.

L'impresa aggiudicataria deve assicurare lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto con proprio personale; per le condizioni di subappalto si rimanda al contratto di appalto.

6. RISCHI SPECIFICI ESISTENTI ALL'INTERNO DEL TEATRO

RISCHI CONNESSI ALL'APPALTO

Lavori svolti a quota maggiore di metri 2, caduta dall'alto

Qualora si riscontrasse la necessità di svolgere lavori a dislivelli maggiori di 2,0 m da terra occorre:

- verificare che l'area oggetto dei lavori in quota sia opportunamente delimitata e segnalata;
- vietare l'accesso all'interno dell'area oggetto dei lavori in quota alle persone non addette ai lavori, tale divieto dovrà essere evidenziato da specifica cartellonistica di sicurezza;
- operare su impalcati protetti dal rischio di caduta dall'alto, sopra ponti su ruote che rispettino la normativa vigente;
- limitare l'uso di scale per lavorazioni in altezza di breve durata e limitati rischi; utilizzare esclusivamente scale a norma di Legge;

- l'utilizzo delle attrezzature anticaduta è consentito soltanto qualora non sia possibile provvedere alla messa in servizio di impalcati o parapetti, in questi casi il Datore di lavoro o Preposto della società esterna dovrà individuare i supporti ai quali possono essere vincolati i dispositivi anticaduta.

Caduta materiali dall'alto

In caso di rischio di caduta materiali dall'alto (ad esempio durante l'allestimento di scenografie) delimitare e segnalare l'area in modo da vietare il transito ai non addetti ai lavori.

Imporre l'uso di elmetti di sicurezza in caso di necessità di operare sotto postazioni di lavoro o comunque in aree a rischio caduta materiali dall'alto.

Opere provvisorie / attrezzature e macchinari

Le opere provvisorie allestite all'interno del Teatro (come ad esempio ponti su ruote) dovranno essere a norma di Legge ed allestite in conformità a quanto prescritto dal costruttore.

Le attrezzature ed i macchinari impiegati in Teatro devono essere a norma di Legge, marchiate CE e sottoposte a periodiche manutenzioni.

Incendio

All'interno del teatro sussiste un rischio incendio classificato ALTO.

L'attività è soggetta al controllo Vigili del fuoco, durante gli spettacoli non si richiede la presenza in sala di lavoratori del Comando dei Vigili del fuoco di Torino poiché i posti a sedere sono inferiori a 500.

Il gestore deve garantire la presenza in Teatro, durante gli spettacoli, di n. 4 addetti antincendio con formazione rischio elevato.

Non è consentito introdurre in teatro materiali non classificati ignifughi.

La manutenzione degli impianti elettrici deve essere effettuata esclusivamente da personale competente e qualificato.

In Teatro sono presenti:

- uscite di sicurezza, dotate di maniglione antipánico, ben distribuite ed in numero adeguato;

- cartelli di sicurezza (indicanti le vie di esodo ed i presidi antincendio);
- illuminazione di sicurezza;
- cassetta di medicazione (zona biglietteria);
- presidi antincendio:
- N. 7 idranti UNI diametro 45 mm e N. 1 idrante doppio UNI diametro 70 mm, collegati con rete alimentata da riserva idrica di 15 mc;
- impianto di rilevazione fumo e incendio;
- N. 4 evacuatori di fumo corredati di dispositivi automatici;
- impianto di segnalazione di allarme acustico;
- n. 12 estintori a polvere da kg. 6.

I presidi antincendio devono essere revisionati da Ditte specializzate con cadenza semestrale; segnare sul registro antincendio gli interventi manutentivi e di revisione presidi antincendio.

E' vietato fumare e/o utilizzare fiamme libere in teatro.

Utilizzo di agenti chimici

Non si prevede la necessità di utilizzare all'interno del Teatro prodotti chimici pericolosi (con rischi non classificati bassi per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori ex art. 224 comma 2 D.Lgs 81/08

Lavori che producono polvere

Non è prevista l'esecuzione di lavori che possano produrre polvere all'interno del Teatro.

Rischio scivolamento e caduta a livello

In caso di presenza di pavimenti bagnati l'impresa appaltatrice dovrà segnalare il rischio di scivolamento con adeguata cartellonistica.

In teatro, in particolar modo nella zona dietro il palcoscenico, sussiste un rischio di caduta a livello. Mantenere quanto più possibile in ordine il teatro: razionalizzare il deposito di materiali ed attrezzature, non lasciare cavi sparsi a terra.

Rumore e vibrazioni

Non è prevista l'esecuzione di lavori che possano comportare il rischio rumore e vibrazioni.

7. RISCHI INTERFERENZIALI E MISURE DA ADOTTARE

La presenza simultanea di lavoratori del Comune e lavoratori dell'impresa appaltatrice all'interno del Teatro non è da escludersi ma è da considerarsi del tutto occasionale.

In tabella si riporta la valutazione del rischio e le misure da adottare.

N	Interferenza	Misura
1	Caduta a livello	Mantenere quanto più possibile in ordine il Teatro, non depositare materiali lungo i passaggi.
2	Caduta materiali dall'alto	Segnalare e delimitare le aree a rischio caduta materiali dall'alto. Impedire l'accesso in tali aree a personale non addetto ai lavori.
3	Incendio	Si veda paragrafo precedente, rischio incendio. I lavoratori dell'impresa appaltatrice non devono, per nessun motivo, rimuovere o spostare presidi antincendio. Le vie di fuga e le uscite di sicurezza devono essere sempre sgombre da materiali o attrezzature; le uscite di sicurezza non devono mai essere chiuse con lucchetti o qualunque oggetto ne possa impedire l'apertura.

8. OBBLIGHI E DIVIETI DA RISPETTARE

OBBLIGHI

- I lavoratori presenti in Teatro devono esporre il tesserino di riconoscimento (ex. art. 21 comma 1 lettera c D. Lgs 81/08).
- Tutti i lavoratori in occasione del primo accesso al teatro devono prendere visione delle planimetrie dei locali ed individuare i percorsi e la posizione delle uscite d'emergenza.
- Prima di accedere al teatro il Datore di lavoro deve informare e formare i propri lavoratori sul contenuto del presente documento.
- Le scenografie devono essere allestite a regola d'arte, da lavoratori specificatamente formati.
- Utilizzare esclusivamente attrezzature a norma, sottoposte a periodica manutenzione.
- La realizzazione degli impianti elettrici necessari per lo spettacolo dovranno essere realizzati da tecnici specializzati (elettricisti) secondo la regola d'arte, utilizzando materiali che rispettino le normative vigenti.
- Introdurre in teatro unicamente materiali di scenografia trattati con vernici ignifughe.

DIVIETI

In Teatro è **vietato**:

- fumare;
- ostruire le uscite e i percorsi di sicurezza depositando colli o attrezzature;
- utilizzare fiamme libere;
- introdurre scenografie in cartone, stoffe o materiali non trattati con vernici ignifughe;
- posizionare lampade o fari a filamento nelle vicinanze di scenografie;
- lasciare sparsi per il teatro attrezzature, materiali o cavi elettrici, mantenere quanto più possibile il teatro in ordine;
- introdurre scale, trabattelli, ponteggi non conformi alle Leggi vigenti.

9. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA

IN TEATRO, DURANTE GLI SPETTACOLI, DOVRANNO ESSERE SEMPRE PRESENTI: ALMENO N. 4 ADDETTI ANTINCENDIO, LAVORATORI DELL'IMPRESA APPALTATRICE (CON FORMAZIONE PER RISCHIO ALTO) ED ALMENO:

N. 1 ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO + 1 ADDETTO ABILITATO UTILIZZO DEFIBRILLATORE.

CONSERVARE IN TEATRO COPIA DEL PIANO D'EMERGENZA, REDATTO DALL'IMPRESA APPALTATRICE.

INCENDIO

Chiunque si accorga dell'insorgere di un incendio in Teatro dovrà intervenire autonomamente solamente se specificatamente formato e certo di non compromettere la propria o l'altrui incolumità, diversamente dovrà avvertire immediatamente gli addetti antincendio presenti in teatro.

Gli addetti antincendio provvederanno a spegnere l'incendio nel più breve tempo possibile ed in caso di necessità attiveranno l'allarme sonoro, richiedendo agli spettatori di evacuare il teatro.

In caso di utilizzo (anche parzialmente) di un estintore, occorrerà provvedere tempestivamente al suo ripristino.

EMERGENZA MEDICA

Nel caso di malore o di infortunio di una persona:

- se chi accerta il pericolo è in possesso di cognizioni di primo soccorso dovrà intervenire personalmente, o unitamente agli addetti di settore, per preservare la persona infortunata da ulteriori traumi;
- se chi accerta il pericolo non è in possesso di cognizioni di primo soccorso dovrà avvisare l'addetto al primo soccorso presente in teatro e, in caso di necessità, contattare telefonicamente il pronto soccorso.

ANOMALIA IMPIANTO ELETTRICO

Qualora si presentasse un'anomalia all'impianto elettrico, chi la dovesse rilevare dovrà comunicarlo immediatamente al responsabile presente in teatro.

ELETTROCUZIONE

Nel caso in cui una persona sia rimasta in contatto con conduttori o parti di impianto sotto tensione non disattivabile, chi rileva l'incidente dovrà dare l'allarme, avvertendo gli addetti presenti in teatro; in attesa dell'intervento delle squadre di soccorso, il lavoratore dovrà spostare l'infortunato, osservando le seguenti procedure:

- controllare che tutte le parti del corpo, specie le mani ed i piedi, siano isolate dall'ambiente e dall'umidità esterna;
- allontanare l'infortunato dalla corrente, con una manovra rapida e precisa, utilizzando dei materiali non conduttori, come ad esempio bastoni in legno. Importante: non toccare l'infortunato direttamente con le mani.

TERREMOTO

In caso di evento sismico, alle prime scosse telluriche, anche di brevi intensità, la squadra presente in teatro richiederà l'evacuazione.

L'evacuazione deve avvenire con ordine e senza panico.

Una volta al di fuori dello stabile, sarà necessario allontanarsi da questo e da altri edifici vicini, portarsi nel piazzale antistante il teatro.

Nel caso le scosse telluriche dovessero coinvolgere subito lo stabile e dovessero interessare le strutture, tanto da non permettere l'esodo delle persone presenti all'interno del teatro, sarà preferibile invitare tutte le persone a non sostare al centro degli ambienti e raggrupparsi possibilmente vicino alle pareti perimetrali o in aree d'angolo, in quanto strutture più resistenti.

FUGA DI GAS E DI SOSTANZE PERICOLOSE, SCOPPIO DI IMPIANTI E CROLLO DI STRUTTURE INTERNE

Si dovranno combinare gli adempimenti ed i comportamenti da tenere in caso d'incendio e terremoto, graduati alla reale circostanza dell'emergenza con le ulteriori prescrizioni:

- in caso di fuga di gas o presenza di odori che lascino prevedere la presenza di sostanze pericolose, dovrà essere evitata l'accensione di apparecchi elettrici. Se l'operazione non comporta evidenti rischi di pericolo il lavoratore responsabile della sicurezza procederà a disattivare l'energia elettrica agendo sul quadro generale. Inoltre, dovrà essere evitata la formazione di scintille e l'accensione di fiamme libere;
- aerare il locale aprendo le finestre;

- respirare con calma, e se fosse necessario, frapporre tra la bocca, il naso e l'ambiente un fazzoletto preferibilmente umido;
- mantenersi il più possibile lontano dalla sorgente di emissione del gas o dei vapori tossici e nocivi;
- evacuare il teatro.

MINACCIA ARMATA E PRESENZA DI UN FOLLE

In questo caso non bisognerà evacuare il teatro, occorrerà mantenere quanto più possibile ed attenersi ai seguenti principi comportamentali:

- non abbandonare il teatro;
- restare ciascuno al proprio posto e con la testa china se la minaccia è diretta;
- non radunarsi in gruppi al fine di non offrire maggiore superficie ad azioni di offesa fisica;
- non contrastare con i propri comportamenti le azioni compiute dall'attentatore/folle;
- mantenere la calma ed il controllo delle proprie azioni per offese ricevute e non deridere i comportamenti squilibrati del folle;
- qualsiasi azione e/o movimento compiuto deve essere eseguito con naturalezza e con calma (nessuna azione che possa apparire furtiva - nessun movimento che possa apparire una fuga o una reazione di difesa);
- qualora la minaccia non sia diretta e si sia certi delle azioni attive di contrasto delle Forze di Polizia, porsi seduti o distesi a terra ed attendere ulteriori istruzioni dal responsabile di sala.

ALTRO

Per altre tipologie di emergenze, difficilmente inquadrabili in scenari specifici, chi rileva il pericolo dovrà agire secondo la formazione ricevuta, senza pregiudizio per la propria o l'altrui incolumità, oppure rivolgersi agli addetti alla sicurezza presenti in Teatro.

10. COSTI DELLA SICUREZZA

Sono considerati costi della sicurezza gli oneri necessari per garantire le condizioni di sicurezza nell'esecuzione dei lavori. Tali costi devono essere valutati indicati nel contratto. In generale rientrano nei costi della sicurezza tutte quelle spese che il Committente prevede di sostenere "in più rispetto a quanto ha già a disposizione" per garantire la sicurezza dei lavoratori dai rischi interferenziali.

Sono esclusi da questo conteggio tutti gli oneri direttamente sostenuti dall'appaltatrice per l'adempimento agli obblighi sulla sicurezza derivanti dalle proprie lavorazioni. Ad esempio: sorveglianza sanitaria, dotazione di dispositivi di protezione individuale, formazione ed informazione specifica.

Non si individuano costi della sicurezza necessari al fine di ridurre rischi interferenziali proprio in quanto la presenza simultanea di lavoratori del Comune e lavoratori dell'impresa concessionaria all'interno del Teatro non è da escludersi ma è da considerarsi del tutto occasionale.

3) STIMA VALORE CONCESSIONE

Ai fini della determinazione del valore stimato della concessione si è considerato il giro d'affari medio relativo alle stagioni 2018-2019 e 2019 -2020 pari a € 127.000,00, IVA esclusa (già comprensivo di tutte le entrate compreso il corrispettivo di riequilibrio comunale).

Valore della concessione, IVA esclusa, è così determinato:

		IMPORTO €
A	IMPORTO TRIENNALE	€ 381.000,00
B	IMPORTO EVENTUALE RIAFFIDAMENTO ex art. 63 c. 5 del Codice	€ 381.000,00
C	TOTALE GENERALE	€ 762.000,00

Ai sensi dell'art. 165 c. 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, il corrispettivo presunto per il concessionario sarà costituito:

- a) dalla vendita dei servizi resi al mercato;
- b) ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione, in un contributo annuo erogato dal Comune di Cossato, pari a € **73.770,49** IVA esclusa, soggetto a ribasso;
- c) da eventuali altre entrate costituite da finanziamenti e sponsorizzazioni da parte di terzi.

STIMA DEI COSTI DEL PERSONALE

La stima è stata condotta analizzando il costo relativo al personale relativamente alle stagioni 2018-2019 e 2019-2020.

Figura professionale	Compenso
Direttore artistico	€ 5.000,00
Compensi per collaboratori	€ 4.000,00
Compensi per personale tecnico	€ 6.000,00
Oneri fiscali, previdenziali, assistenziali	€ 2.000,00
Personale amministrativo compresi oneri fiscali, previdenziali, assistenziali	€ 10.000,00
TOTALE ANNUO	€ 27.000,00
TOTALE TRIENNIO	€ 81.000,00

CALCOLO INCIDENZA PRESTAZIONI PRINCIPALI E SECONDARIE SU BASE ANNUA

	Percentuale
Prestazioni principali	80 %
Prestazioni secondarie	20 %

4) PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

Ai fini dell'acquisizione del servizio in oggetto sono stati considerati i seguenti oneri complessivi, per il periodo 01 settembre 2022 – 31 agosto 2025:

1. importo del contributo a base d'asta: **€ 73.770,49, IVA esclusa annuo**
2. IVA sul contributo annuo: **€ 16.229,51**
3. spese di pubblicazione su GURI: **€ 521,73 iva inclusa** (importo stimato)
4. contributo Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici: **€ 225,00**

Gli oneri complessivi per l'acquisizione del servizio sono quindi pari a: **€ 270.746,73** iva e oneri inclusi

Gli oneri complessivi necessari per l'eventuale riaffidamento verranno computati nel progetto a base della procedura del riaffidamento stesso.

5) CAPITOLATO SPECIALE

1. OGGETTO DEL CONTRATTO E PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione della gestione del Teatro Comunale, dei servizi per il suo funzionamento e la realizzazione delle stagioni teatrali.

Al Concessionario spetteranno tutte le entrate derivanti dalla gestione del Teatro, principalmente incassi derivanti dagli spettacoli delle stagioni, nonché entrate derivanti dall'affitto dell'immobile a terzi secondo le tariffe approvate dalla Giunta comunale (come di seguito riportate) e quelle relative ai servizi aggiuntivi.

Il Concessionario potrà ricercare possibili sponsor. Tutte le sponsorizzazioni ottenute saranno interamente introitate dal Concessionario.

Tutte le attività sotto dettagliate dovranno essere svolte secondo quanto indicato dal presente capitolato, dallo schema di contratto, nonché secondo quanto specificato in sede di offerta tecnica dal Concessionario.

I servizi e le attività richieste al Concessionario sono i seguenti:

A) PRESTAZIONE PRINCIPALE: gestione artistica ed organizzativa delle stagioni teatrali 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025

Progettazione e realizzazione di stagioni teatrali nonché di altre attività culturali e didattiche relative al Teatro, finalizzate a fornire risposta alle esigenze degli utenti di Cossato e del territorio circostante, per le stagioni 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025.

Programmazione e realizzazione della Stagione di Prosa annuale.

La prima stagione (2022-2023) sarà oggetto di valutazione ai fini dell'aggiudicazione e gli spettacoli ivi indicati non potranno essere oggetto di variazioni, se non per motivi dimostrabili e assolutamente indipendenti dalla volontà del Concessionario.

Entro il 15 agosto di ogni anno il Concessionario dovrà far pervenire l'elenco degli spettacoli per la successiva stagione all'esame dell'Ufficio Cultura Comunale, che si riserva 30 giorni per l'esame e la valutazione della loro adeguatezza rispetto ai parametri di valutazione del progetto culturale assunti in sede di gara. Nel caso la proposta non venisse considerata soddisfacente l'Ufficio Cultura potrà, motivando la ragioni di inadeguatezza con riferimento ai criteri di bando, richiedere eventuali modifiche.

Rimane inteso che nel caso in cui, anche a fronte di successive modifiche, la proposta venisse comunque ritenuta non soddisfacente dall'Ente, sussisteranno gli estremi per la risoluzione contrattuale.

Ogni stagione teatrale dovrà avere un'articolazione minima comprendente almeno 7 spettacoli teatrali di primarie compagnie, che possano essere definiti come un'articolata e qualificata attività di ospitalità.

L'Amministrazione Comunale di Cossato rivolge un invito al Concessionario a prestare particolare attenzione alla predisposizione di un programma armonioso che preveda spettacoli vivaci e divertenti ma anche atti a creare spunti di riflessione.

Programmazione e realizzazione degli ulteriori spettacoli ed iniziative proposte in sede di offerta:

- Spettacoli aggiuntivi di danza, opera cabaret e musica;
- Spettacoli proposti per i bambini e ragazzi e famiglie;
- Spettacoli di rassegna dialettale;
- Proposte di proiezione cinematografica;

- Attività in collaborazione con le istituzioni scolastiche, attività formative.

B) PRESTAZIONI SECONDARIE

Servizi e attività finalizzate alla gestione del Teatro

Attività operativo-gestionali, nonché attività complementari finalizzate alla gestione ottimale del Teatro e alla migliore fruibilità, quali, a titolo esemplificativo:

1) gestione e conservazione manutentiva (manutenzione ordinaria) dei beni mobili e immobili afferenti al Teatro, compresi gli interventi di cura generale e di pulizia, in relazione alle principali finalizzazioni d'uso dello stesso;

2) pulizia e manutenzione della pavimentazione;

3) pulizia e manutenzione delle poltroncine e di tutte le sedute del Teatro;

4) pulizia dopo ogni spettacolo, attività o manifestazione ed ogni qualvolta risulti necessario;

5) manutenzione e controllo di tutti gli impianti tecnologici in esso presenti con particolare attenzione agli impianti elettrici ed a quelli di emergenza, compresa la centrale idrica antincendio e i relativi gruppi di continuità e pompe;

6) manutenzione e controllo dei bocchettoni idraulici e dell'impianto antincendio;

7) manutenzione e controllo delle aperture di sicurezza e dei maniglioni antipanico;

8) manutenzione controllo estintori e idranti;

9) pulizia e manutenzione ordinaria del bar/punto ristoro;

10) pulizia ordinaria e straordinaria del terrazzo con eventuale rimozione del guano dei piccioni;

11) ogni altro intervento che si rendesse necessario per mantenere l'immobile funzionante;

12) servizi di funzionamento degli impianti di riscaldamento, fornitura di combustibile, di acqua ed energia elettrica, nonché manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, idrici, igienico-sanitari, termici;

13) tutte le spese per consumi di acqua, energia elettrica, combustibile, gas, telefono, ecc. A tal fine il Concessionario provvederà a intestarsi i relativi contratti di utenza, sostenendone gli oneri amministrativi e finanziari;

14) gestione di attività a supporto della realizzazione delle attività e degli spettacoli realizzati in Teatro (per esempio service luci e audio, macchinista, ecc.);

15) gestione e sviluppo di attività di promozione e di marketing;

16) gestione delle attività inerenti l'organizzazione degli utilizzi del Teatro da parte di associazioni, enti e gruppi esterni.

Il Concessionario dovrà garantire la completa fruibilità (comprensiva di luce, acqua, riscaldamento, camerini, servizio tecnico, maschere, pulizie, ecc.) del Teatro in occasione delle 20 giornate riservate gratuitamente all'Amministrazione Comunale (ovvero per il numero offerto in sede di gara).

17) gestione dei servizi di assistenza all'utenza (per esempio biglietteria e guardaroba), in relazione alla fruibilità del Teatro e delle attività in esso realizzate;

18) procedure di controllo sulla qualità e l'efficacia dei servizi resi: il Concessionario dovrà presentare ogni anno, una relazione sul grado di soddisfazione rilevato e sulle criticità emerse, secondo quanto proposto in sede di gara;

19) gestione delle attività per la sorveglianza dei beni mobili e immobili, funzionali al fatto che l'immobile è locale di pubblico spettacolo, nonché delle attività relative alla regolazione degli utilizzi da parte di terzi; in particolare assumersi la responsabilità della sicurezza nella gestione dei servizi ed interventi di propria competenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare da quanto previsto dal titolo XVIII "Gestione della sicurezza" del D.M. 19/08/96;

20) assicurarsi che siano integralmente rispettate le norme e le prescrizioni in materia di pubblico spettacolo ed eventualmente di quanto prescritto dalla competente Commissione di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo;

- 21) revisione semestrale dei presidi antincendio, redazione del documento di valutazione dei rischi e formazione del personale per la gestione dell'emergenza;
- 22) verifica periodica contenuto minimo della cassetta di Pronto Soccorso;
- 23) dotazione della struttura di un Defibrillatore semiautomatico (DAE), controllo periodico di corretto funzionamento dello stesso, formazione del personale addetto al funzionamento;
- 24) gestione delle attività amministrative e contabili inerenti il funzionamento e le attività della struttura;
- 25) gestione bar/punto ristoro annesso al Teatro nelle giornate di attività dello stesso o servizio automatico sostitutivo, con relativi adempimenti previsti in materia di igiene alimentare nonché ogni altra certificazione di conformità delle attrezzature eventualmente installate;
- 26) affitto a terzi del Teatro, alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.

Tariffe utilizzo teatro comunale per l'anno 2022, approvate con Delibera G.c. n. 5 del 21/01/2022:

TARIFE UTILIZZO TEATRO COMUNALE		
CON PATROCINIO DEL COMUNE DI COSSATO		
	Con riscaldamento	Senza riscaldamento
4 ore	Euro 450,00	Euro 350,00
pomeriggio e sera	Euro 550,00	Euro 450,00
intera giornata	Euro 700,00	Euro 600,00

TARIFE UTILIZZO TEATRO COMUNALE		
SENZA PATROCINIO DEL COMUNE DI COSSATO		
	Con riscaldamento	Senza riscaldamento
4 ore	Euro 550,00	Euro 450,00
pomeriggio e sera	Euro 700,00	Euro 600,00
intera giornata	Euro 950,00	Euro 800,00

TARIFE COSTO DEL TECNICO		
	Intervento base	
	Euro 200,00	

Le tariffe sopra indicate comprendono i servizi di pulizia e maschere e devono considerarsi IVA esclusa.

Il servizio tecnico di base, la cui tariffa è indicata iva esclusa, comprende:

- n. 12 fari già montati in sala
- n. 12 fari da montare e cablare sul palco

- consolle luci
- mixer audio
- impianto audio
- n. 4 casse audio sul palco e n. 10 casse effetto sonoro in sala
- n. 3 microfoni a filo + n. 1 radiomicrofono
- videoproiettore
- schermo cinema
- n. 1 operatore tecnico formato.

Ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alle tariffe di cui al precedente comma, il concessionario applicherà revisione periodica del prezzo, così effettuata:

a) le tariffe rimarranno fisse ed invariabili per il primo anno di concessione, dopodiché saranno aggiornate annualmente sulla base dei costi standardizzati elaborati dall'ANAC ovvero, in loro assenza, sulla base della variazione dell'indice ISTAT "Costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati" (indice FOI – divisione Ricreazione, spettacoli e cultura).

b) in particolare, dal secondo anno di concessione le tariffe saranno incrementate della percentuale ricavata rapportando l'indice FOI del primo giorno del secondo anno e l'indice FOI della data della sottoscrizione del contratto.

Analogo meccanismo verrà usato per tutti gli anni a seguire.

Il contratto avrà durata pari a 36 mesi (presumibilmente dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2025) e comunque a decorrere dalla data di attivazione della concessione, indicata in un apposito verbale di inizio delle attività predisposto e controfirmato dalle parti.

Il Comune si riserva la possibilità di riaffidamento per ulteriori 36 mesi, ai sensi dell'art 63 comma 5 del Dlgs 50/2016 ferme rimanendo le condizioni giuridiche ed economiche del contratto e fatta salva la revisione periodica del prezzo disposta dall'art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 5 c. 5 dello schema di contratto.

2. IMMOBILE, ATTREZZATURE ED ARREDI

L'edificio che ospita il Teatro Comunale è composto:

	Caratteristiche dimensionali o tecniche
Platea	Posti 360
Galleria	Posti 138
Capienza totale	Posti 498
Superficie complessiva ed utile del palcoscenico	Profondità: 11,20 m. Larghezza: 13,00 m. declivio 4%; pavimento in legno sipario elettrico altezza da pavimento (verso platea) 1,00 m distanza prima fila platea 2,50 m
Graticcio	ubicato a 10 m di altezza dal palcoscenico
Boccascena	Larghezza m. 10,10 - altezza 7,00 m.
Portata elettrica normale fornita dall'ENEL	62 kw
Il quadro elettrico per palcoscenico	con allaccio da 63 Ampère con morsettiera
N. 2 camerini da 2 posti (altezza palco)	Attrezzati con tavoli da trucco, specchi e sedie
N. 3 camerini singoli (altezza sottopalco)	Attrezzati con tavoli da trucco, specchi e sedie
N. 2 camerini da 3 posti (altezza sottopalco)	Attrezzati con tavoli da trucco, specchi e sedie

All'interno del Teatro Comunale sono presenti le seguenti attività soggette al controllo dei vigili del fuoco:

- Attività 65.2.C: Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 200 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq;
- Attività 74.1.A: Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 KW fino a 350 kW.

Il Certificato Prevenzione Incendi del Teatro Comunale è in fase di rinnovo.

Il Concessionario, per sé ed aventi causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente sin d'ora e per tutta la durata della concessione a non mutare mai, a pena di risoluzione del contratto, per

qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d'uso dei locali ad essa affidati, tranne diversa disposizione dell'Amministrazione Comunale e nei limiti consentiti dalla stessa.

Al Concessionario, prima dell'avvio della gestione, verrà consegnato in duplice copia l'inventario degli arredi e delle attrezzature e, dopo attenta verifica, dovrà esserne restituita copia siglata in ogni foglio come presa visione e accettazione di quanto riportato in esso.

I locali e le attrezzature e tutto il materiale preso in consegna dovranno essere restituiti alla scadenza del contratto in perfetto stato di funzionamento e manutenzione, tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo durante la gestione.

I locali e il materiale (impianti, attrezzature, arredamenti) di cui al verbale di consegna s'intendono in buono stato di conservazione e sufficienti, in quanto a tipologia, alla gestione richiesta.

Il Concessionario s'impegna a mantenere in buono stato i locali, a non apportare modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali, nonché a mantenere in buono stato tutti gli arredi e le attrezzature messe a disposizione.

In qualunque momento, su richiesta dell'Amministrazione comunale, le parti provvederanno alla verifica dell'esistente e dello stato di conservazione di quanto consegnato, con l'intesa che alle eventuali mancanze il Concessionario sopprimerà con la necessaria sostituzione entro i successivi 20 giorni dal riscontro.

Trascorso tale termine, in caso d'inadempienza da parte del Concessionario, l'Amministrazione Comunale provvederà al reintegro del materiale dandone comunicazione scritta al Concessionario e addebitando allo stesso un importo pari alla spesa sostenuta, maggiorata del 25% a titolo di penale.

Alla scadenza del contratto il Concessionario s'impegna a riconsegnare all'Amministrazione Comunale tutti i locali con i relativi arredi e attrezzature messi a disposizione, come risulta da apposito verbale, in buono stato, tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo durante la gestione in concessione.

Qualora alla riconsegna finale si ravvisassero danni arrecati a locali, arredi e attrezzature dovuti a imperizia, incuria, questi verranno stimati ed addebitati al Concessionario.

3. RELAZIONE ANNUALE

Al termine di ogni stagione dovrà essere consegnata al Responsabile del Servizio Cultura una relazione che dovrà illustrare almeno i seguenti punti, nonché essere integrata da quanto proposto dal Concessionario in sede d'offerta:

- 1) informazioni generali sulla stagione
- 2) informazioni sul pubblico per ogni singolo spettacolo (vendita abbonamenti, sbigliettamento, distribuzione omaggi)
- 3) scostamenti rispetto alla programmazione iniziale e relative motivazioni
- 4) dati statistici rispetto al pubblico delle precedenti stagioni
- 5) informazioni su eventuali eventi o progetti integrativi attuati
- 6) informazioni sul reperimento di sponsor
- 7) rendiconto analitico delle entrate e delle uscite
- 8) riscontro della customer satisfaction.

4. REFERENTE E PERSONALE PER SERVIZI TECNICI E ARTISTICI

Il Concessionario, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, individua un referente unico nei confronti del Comune con compiti di coordinamento e organizzazione amministrativa delle attività previste nel presente contratto e mette inoltre a disposizione del Teatro le seguenti figure professionali:

- 1) un direttore artistico in possesso dei requisiti professionali così come indicati nel curriculum allegato al progetto tecnico, che dovrà:
 - a) garantire l'attività di programmazione/produzione e coproduzione delle attività di spettacolo e culturali annuali;
 - b) garantire la sua presenza presso il Teatro in tutte le fasi di programmazione;
 - c) garantire la reperibilità telefonica nel restante periodo;
- 2) un direttore organizzativo in possesso dei requisiti professionali così come indicati nel curriculum allegato al progetto gestionale, che dovrà garantire l'attività tecnico gestionale delle attività di spettacolo, di apertura e di manutenzione della struttura per tutta la durata della concessione.

Nel corso della durata della concessione, il Concessionario potrà, dopo il primo anno, sostituire il direttore artistico e il direttore organizzativo, con altri soggetti in possesso di analoga professionalità ed esperienza, previa comunicazione al Responsabile dell'Ufficio Cultura.

L'organico del rimanente personale deve essere professionalmente e numericamente adeguato, al fine di garantire un'elevata qualità dei servizi, tenendo conto delle tipologie di utenti a cui sono rivolti.

L'individuazione del personale necessario per garantire i servizi da svolgere, nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato, sarà rimessa alla competenza e discrezionalità tecnica del Concessionario.

Il personale del Concessionario dovrà comportarsi correttamente, prestare particolare riguardo e attenzione, in considerazione dei servizi erogati e degli utenti a cui sono rivolti.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere al Concessionario la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi, anche in relazione al mantenimento di un corretto rapporto e buone relazioni nei confronti degli utenti; in tal caso il Concessionario provvederà con urgenza a quanto richiesto, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.

Il Concessionario deve informare dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze e le modalità previste dal contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dall'Amministrazione comunale, oltre a fornire un'adeguata formazione circa la sicurezza sul lavoro.

Tra il personale impiegato dal Concessionario è richiesto che almeno **4 persone**, presenti in sala durante eventi e spettacoli con pubblico presente, **siano in possesso di idonea abilitazione come addetti alla prevenzione incendi, per attività a rischio elevato di incendio.**

5. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO – OBBLIGHI DERIVANTI DAL D. LGS 81/08

Il Concessionario dovrà essere in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed ottemperare agli obblighi derivanti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Il Concessionario dovrà inoltre intraprendere tutti i provvedimenti necessari perché l'esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza, nel pieno rispetto delle norme vigenti emanate o comunque applicabili nel territorio nazionale, nonché delle eventuali norme interne dell'appaltante/concedente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

Il Concessionario, prima di iniziare l'attività contrattuale, in relazione ai rischi specifici propri dell'attività, nonché a seguito delle informazioni assunte sui rischi specifici presenti nell'ambiente e sulle misure di prevenzione dell'Amministrazione comunale, prende atto delle indicazioni per la redazione dei Documenti di valutazione dei rischi anche dovuti alle interferenze delle reciproche attività (ex D. Lgs. 81/2008), ancorché il rischio interferenziale sia veramente residuale.

Conseguentemente il Concessionario curerà l'informazione e l'addestramento dei propri dipendenti sia sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l'esecuzione dei servizi, rapportandosi con il Responsabile della sicurezza dell'Amministrazione comunale.

Eventuali gravi e ripetute violazioni di leggi, di disposizioni o di regole interne, rivolte a tutelare la sicurezza dei lavoratori, daranno luogo, previa formale costituzione in mora del Concessionario, alla risoluzione automatica del contratto e alla legittimazione per l'esclusione dell'aggiudicatario dalle gare e dalle trattative per ulteriori affidamenti.

In particolare il Concessionario entro 60 giorni dall'inizio del servizio, deve redigere il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1- bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008, fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Il documento deve essere trasmesso all'Amministrazione comunale, la quale si riserva di indicare ulteriori approfondimenti, ai quali il Concessionario dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di 90 giorni dall'inizio delle attività.

Il Concessionario deve inoltre predisporre, laddove mancassero, e far affiggere a proprie spese, entro 15 giorni dall'avvio del servizio, dei cartelli che illustrino le norme principali di prevenzione e antinfortunistica all'interno del Teatro, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Il Concessionario, entro trenta giorni dall'avvenuta aggiudicazione, deve predisporre un piano di evacuazione nell'eventualità d'incidenti casuali quali terremoti, incendi, attentati interni ed esterni, allagamenti.

A tal fine il Concessionario dovrà effettuare una mappatura dei locali con un piano prestabilito e verificato di fuga nel massimo della sicurezza dal luogo dell'incidente, certificando gli avvenuti addestramenti. Copia di tale documento deve essere tempestivamente trasmessa all'Amministrazione comunale.

Il Concessionario, per la realizzazione delle stagioni, dovrà inoltre garantire l'osservanza della normativa di legge in materia di sicurezza e di pubblico spettacolo e di quanto eventualmente verrà prescritto dalla Commissione di Vigilanza.

Tutto quanto non espressamente contenuto in materia di sicurezza nel presente Capitolato, dovrà fare riferimento alla normativa in vigore.

6. DIRITTO DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare, in qualsiasi momento senza preavviso, senza limitazioni di orario e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare l'operato del Concessionario e la rispondenza alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato, allo schema di contratto e a quanto previsto dal progetto presentato dal Concessionario.

Il Concessionario è vincolato a consentire il regolare svolgimento delle attività di controllo, poste in essere attraverso proprio personale e/o avvalendosi della collaborazione di soggetti accreditati, pubblici o privati, secondo propria insindacabile scelta, ad attuare tutte le prescrizioni correttive conseguenti a detto controllo; a porre in essere le indicazioni dell'Amministrazione Comunale, formulate per far fronte a situazioni di emergenza o a segnalazioni di allarme.

6) SCHEMA DI CONTRATTO

Art. 1 – Norme regolatrici

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ed in particolare:

- Offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario;
- Capitolato tecnico;
- Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza;
- Risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei documenti richiamati:

- a) dalle disposizioni del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi;
- b) dalle disposizioni del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- c) dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e smi;
- d) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi;
- e) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
- f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;
- g) dal R.D. n. 2440/1923 "Disposizioni in materia di Patrimonio e Contabilità dello Stato";
- h) dal R.D. n. 827/1924 "Regolamento per la Contabilità dello Stato";
- i) dal Regolamento di Contabilità e dei contratti del Comune di Cossato;
- l) dalla normativa "antimafia", compreso il D. L.vo 6/09/2011 n. 159 e s.m.i.;
- m) dalla normativa in materia di Imposte, Tasse e Contributi;
- n) dalla normativa sulla "Privacy";
- o) dalla normativa in materia di Retribuzioni, Previdenza e Assicurazioni, Sicurezza di dipendenti e collaboratori;

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Comune prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Concessionario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Concessionario ed accettate dal Comune.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. La presente concessione ha come oggetto l'affidamento in concessione della gestione del Teatro Comunale in Cossato per tre anni, comprendente la gestione artistica ed organizzativa delle stagioni teatrali e la gestione tecnica dell'edificio, inclusa la manutenzione ordinaria dello stabile e la

gestione utenze.

2. Il dettaglio delle prestazioni è contenuto nel Capitolato tecnico prestazionale.

Art. 3 - Durata del contratto

1. La durata della concessione è fissata in anni tre e decorre dal 01/09/2022.

2. Il Comune di Cossato si riserva la facoltà, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi.

Art. 4 - Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni. Oneri a carico del

Concessionario

1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell'offerta presentata in sede di gara. Il Concessionario si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune e di terzi autorizzati.

2. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi).

3. Il Concessionario, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

4. In merito a quanto sopra l'Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

5. Sono a carico del Concessionario, intendendosi remunerati con il corrispettivo della concessione, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi, tutte le spese per fornitura di materiali e loro lavorazione.

6. Il Concessionario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli altri documenti richiamati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Concessionario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

7. Il Concessionario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

8. Il Concessionario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune, nonché a dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

9. Il Comune si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il Concessionario si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

10. La vigilanza sarà eseguita:

- a) sull'attività espletata dall'aggiudicatario a favore del Comune;
- b) sull'ottemperanza alle disposizioni che verranno impartite all'aggiudicatario;
- c) sulla congruità del numero di addetti.

11. Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Comune entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Art. 5 – Valore contrattuale

1. Il valore della concessione, per l'espletamento dei servizi indicati all'art. 2 e per la durata triennale, viene determinato in euro 381.000,00 (euro TRECENTOTTANTUNOMILA/00) I.V.A. e ogni altro onere di legge escluso.

2. Il presente servizio è affidato nella modalità della concessione e pertanto, ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. 50/2016, il corrispettivo per il concessionario sarà costituito unicamente dalla gestione del servizio di cui all'art. 2 del presente contratto, come meglio descritto nel capitolato, per mezzo del trasferimento al concessionario del rischio operativo.

3. In particolare, ai sensi dell'art. 165 c. 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, il corrispettivo per il concessionario sarà costituito:

- dalla vendita dei servizi resi al mercato;
- ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione, in un contributo erogato dal Comune di Cossato, pari a € XXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX/00) annui, al lordo dell'IVA, al netto del ribasso offerto in sede di gara.
- da eventuali altre entrate costituite da finanziamenti e sponsorizzazioni da parte di terzi.

4. Ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, al contributo previsto al precedente comma, si applica la revisione periodica del prezzo, così effettuata:

- a) il contributo erogato rimarrà fisso ed invariabile per il primo anno dalla stipula del contratto,

dopodiché verrà aggiornato annualmente sulla base dei costi standardizzati elaborati dall'ANAC ovvero, in loro assenza, sulla base della variazione dell'indice ISTAT "Costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati" (indice FOI – divisione Ricreazione, spettacoli e cultura).

b) in particolare, dal secondo anno il contributo erogato verrà incrementato della percentuale ricavata rapportando l'indice FOI del primo giorno del secondo anno e l'indice FOI della data della sottoscrizione del contratto.

Analogo meccanismo verrà usato per tutti gli anni a seguire.

Art. 6 – Organico del Concessionario

1. L'impresa aggiudicataria deve assicurare lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto con proprio personale.
2. L'organico del personale deve essere professionalmente e numericamente adeguato al fine di garantire un'elevata qualità dei servizi tenendo conto delle tipologie di utenti a cui essi sono rivolti, nel rispetto delle misure minime individuate dal Capitolato.
3. L'Amministrazione avrà facoltà di richiedere la sostituzione delle persone che, a proprio insindacabile giudizio, non offrano sufficienti garanzie di adeguatezza professionale.

Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Concessionario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. Il Concessionario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Concessionario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

4. Il Comune ha facoltà di verificare l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

5. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Comune tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 8 - Obblighi di riservatezza

1. Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

3. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.

6. Il Concessionario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Concessionario stesso a gare e appalti, previa comunicazione del Comune.

7. Il Concessionario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali e ulteriori provvedimenti in materia.

Il concessionario nel corso della durata del contratto, e nei limiti di natura, finalità e durata delle attività di trattamento dati, delle tipologie di dati, delle categorie di interessati, oggetto del presente appalto, deve attenersi a quanto previsto dall'art. 28 c. 3 del Regolamento (UE) n. 2016/679 "GDPR".

8. Il Comune di Cossato designa il concessionario quale "Responsabile esterno del trattamento dei dati", che, in ragione dello svolgimento del servizio, il Concessionario necessariamente acquisirà.

Art. 9 - Sospensione dei servizi e recesso del Concessionario

1. Il Concessionario non può sospendere le prestazioni fornite in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune.
2. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale del Concessionario costituisce inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
3. In tal caso il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del Concessionario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Comune e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
4. Qualora il Concessionario intendesse disdire il contratto prima della scadenza naturale dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune si riserva di trattenere, a titolo di penale, l'intero deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti dall'assegnazione della gestione del teatro ad altro Concessionario, a titolo di risarcimento danni.

Art. 10 - Responsabilità per infortuni e danni

1. Il Concessionario risponde dei danni causati all'immobile sede del Teatro Comunale ed alle attrezzature ed arredi presenti all'interno della stessa struttura, causati da operatori ed utenti.
2. L'elenco delle cose mobili ed immobili presenti nel teatro sarà contenuto in apposito verbale di consegna, e la responsabilità per la custodia e la buona conservazione delle stesse sarà disciplinata dagli artt. 1803 e seguenti cod. civ.
3. Il Comune potrà trattenere dal corrispettivo dovuto il valore periziato per danni arrecati a beni propri o di terzi.
4. È escluso in via assoluta ogni compenso al Concessionario per danni o perdite di materiali, attrezzi o opere provvisori, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendenti da terzi.
5. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.
6. Il Concessionario non è autorizzato ad effettuare modifiche alle strutture, agli impianti, alla distribuzione interna degli spazi, ampliamenti o demolizioni, interventi di manutenzione straordinaria, a meno di esplicita autorizzazione scritta del Comune.
7. Il Concessionario assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per gli eventuali danni e infortuni arrecati a persone per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione del servizio.
8. Il Concessionario è tenuto a predisporre coperture assicurative di responsabilità civile per danni, infortuni, indennizzi di qualsiasi natura che possono verificarsi sia nei riguardi del personale che per effetto della sua attività nei confronti dell'utenza.

Per quanto riguarda la copertura dei rischi di RCO/RCT, il concessionario si obbliga a stipulare

adeguata polizza per con massimale minimo di 3.000.000,00 di Euro relativamente al servizio affidato prima dell'inizio dell'attività, unitamente ad una polizza incendi adeguata per il fabbricato, integrativa della copertura assicurativa già esistente. Copia delle polizze dovrà essere consegnata al Comune di Cossato all'atto della sottoscrizione del presente.

9. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 11 – Ripartizione delle spese

1. Sono a carico del Comune le spese relative alla manutenzione straordinaria dell'immobile e degli impianti del Teatro Comunale.

2. Le utenze relative a energia elettrica, riscaldamento, acqua potabile, telefono, connessioni internet, manutenzioni ordinarie così come definite nel Testo Unico dell'Edilizia D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 art.3, pulizie ordinarie e straordinarie, spese assicurative di competenza, sono a carico del Concessionario.

3. Sono altresì a carico del Concessionario tutte le altre spese relative non solo alla gestione dell'immobile ma anche delle attività teatrali ivi realizzate.

Art. 12 – Subappalto

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni,

ovvero

2. Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto in misura non superiore pari al 50% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, fermo il divieto di procedere al subappalto delle prestazioni di direzione artistica ed organizzativa.

Il subappalto sarà concesso dall'Amministrazione, previa verifica del possesso in capo al/i subappaltatore/i delle certificazioni e dei requisiti di legge. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato salvo i casi contemplati esplicitamente dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui l'Amministrazione autorizzi il subappalto, il Concessionario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa ed eventualmente grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il Concessionario deve allegare alla copia del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

3. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 13 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. Il Concessionario, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

4. Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.

5. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. XXXXX al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Concessionario mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Concessionario medesimo riportando il CIG n. XXXXX dallo stesso comunicato.

6. In relazione a quanto sopra, il Concessionario XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha comunicato i seguenti dati:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX: conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa

pubblica identificato dal codice IBAN:

a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX acceso presso XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto: XXXXXXXXXXXX
(C.F.: XXXXXXXXXXXXXXX) nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Art. 14 – Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Concessionario ha depositato la garanzia definitiva costituita mediante XXXXXXXXXXXX n. XXXXXXXXXXXX del XXXXXXXXXXXX emessa da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per l'importo di € XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), resa ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in favore del Comune.

2. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Concessionario. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia entro dieci giorni ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

4. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente.

5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 15 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito

1. È fatto divieto al Concessionario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del

contratto disciplinate all'art. 106 c. 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. Il Concessionario può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 106 c. 13 del D.Lgs. 50/2016, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto al Concessionario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

3. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. XXXXX al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Concessionario medesimo riportando il medesimo CIG.

4. In caso di inosservanza da parte del Concessionario degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 16 - Risoluzione

1. Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore del contributo erogato dal Comune di Cossato per il triennio di concessione, IVA esclusa, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario. In tal caso il Comune avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. In ogni caso si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

a) nei casi di infrazioni di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 7); obblighi di riservatezza (art. 8); sospensione dei servizi (art. 9); responsabilità per infortuni e danni (art. 10); divieto di subappalto (art. 12); cauzione (art. 14); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art. 15);

b) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;

c) in caso di mancata approvazione delle stagioni teatrali successive alla prima, come indicato al punto 1) del Capitolato speciale di concessione;

d) abituali deficienze o negligenze del servizio quando la gravità e le frequenze delle infrazioni,

debitamente accertate e contestate, compromettano, a giudizio dell'Ente, il livello qualitativo minimo del servizio stesso;

d) mancato rispetto del Codice di comportamento e del divieto di pantouflage di cui all'art. 22 del presente contratto;

e) per il mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa nel termine di 10 giorni dalla richiesta del Comune.

3. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e smi, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

4. Quando il responsabile del procedimento accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del Concessionario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, stila una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e la relativa quota di contributo che può essere riconosciuto al Concessionario. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al Concessionario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

5. Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del Concessionario rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile del procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il Concessionario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Concessionario, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

6. Nel caso di risoluzione del contratto il Concessionario ha diritto soltanto al pagamento della quota di contributo proporzionale alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

7. In caso di risoluzione per inadempimento, in sede di liquidazione finale del contributo, l'onere da porre a carico del Concessionario è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

8. In base a tale articolo, a seguito della risoluzione, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

9. Il contratto verrà risolto inoltre nel caso in cui vengano meno, in capo al Concessionario, i requisiti generali o professionali necessari alla contrattazione con la pubblica amministrazione.

Art. 17 – Penali

1. In caso di inadempimenti da parte del Concessionario, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Amministrazione, saranno applicate le seguenti penali:

a) ritardi o negligenze del Concessionario che non consentano il regolare svolgimento degli spettacoli (€ 1.000,00 per ogni replica mancata);

b) carenze e ritardi nella conduzione dei servizi al pubblico o a supporto delle compagnie ospiti (€ 200,00 per ogni contestazione);

c) carenza di personale con idoneo corso antincendio (€ 100,00 per ogni singola persona mancante o non con idoneo patentino);

d) sostituzione o non realizzazione degli spettacoli previsti per la stagione oltre il 30% (€ 1.000,00 per ogni replica mancata).

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati al Concessionario per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il Concessionario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, il Direttore dell'esecuzione del contratto proporrà al RUP l'applicazione delle penali sopra indicate.

3. Nel caso di applicazione delle penali, il Comune provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Art. 18 – Direzione dell'esecuzione del contratto e rapporti contrattuali

1. Il Comune nominerà il direttore dell'esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sulla concessione ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

2. Salvo diverse disposizioni, il Comune, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

3. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

4. Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con il Concessionario, il verbale di

inizio della concessione e delle attività, controllare che la concessione sia eseguita correttamente, controllare, in accordo con i competenti uffici del Comune, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini del Comune.

5. Il Concessionario dovrà nominare, all'interno della propria organizzazione una figura, al quale il Comune possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

6. In tal senso, il Concessionario si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile dell'esecuzione del contratto, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato al Comune per iscritto all'atto della firma del contratto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto del Concessionario, a vigilare affinché ogni fase della concessione risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 19 - Fallimento del Concessionario o morte del titolare

1. Il fallimento del Concessionario comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di concessione.

2. Qualora il Concessionario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Comune proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

3. Qualora il Concessionario sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, il Comune ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

4. In base all'art. 110, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, a seguito della risoluzione, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 20- Verifica di conformità

1. Il Responsabile del procedimento procederà a rilasciare apposito certificato di verifica di conformità al termine dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 102 c. 2 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 21 – Fatturazione e modalità di erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo annuo a stagione teatrale avverrà in tre tranches, entro 30 giorni dalla data di registrazione al protocollo generale del Comune delle rispettive fatture, con mandato di pagamento a favore del Concessionario.

La prima tranche del contributo della stagione viene determinata annualmente in un importo fisso (acconto) pari a € 20.000,00, iva e oneri tutti inclusi, e sarà corrisposta entro il mese di dicembre dell'anno di avvio di ogni singola stagione teatrale.

L'importo del rimanente contributo annuale (al netto del ribasso applicato in sede di gara e revisionato come previsto dall'articolo 5 c. 5 dello schema di contratto) sarà corrisposto in seconda e terza tranche (di pari ammontare) entro i mesi di marzo e luglio delle corrispondenti stagioni teatrali.

2. Le fatture elettroniche, in regime di split payment, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate al Comune di Cossato – e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, le fatture elettroniche dovranno essere emesse:

- dalla società mandataria, in caso di raggruppamento di tipo orizzontale, così come definito dall'art. 48 c. 2 del D.Lgs. 50/2016.

- separatamente da mandataria e mandante/i, ognuno per le prestazioni di competenza eseguite, in caso di raggruppamento di tipo verticale, così come definito dall'art. 48 c. 2 del D. Lgs. 50/2016.

La/e fattura/e di cui sopra sarà/anno pagata/e dal Comune alla mandataria, sul conto corrente dedicato di cui alla l. 136/2010.

3. Il Concessionario non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

4. Ai sensi dell'art. 30 c. 5bis del D.Lgs. 50/2016 sull'importo netto progressivo del contributo è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Comune della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Comune procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

6. Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, il Comune applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

7. Il Concessionario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Concessionario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 22 - Codice di comportamento; divieto di pantouflage

1. Il Contraente si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165" (in G.U. Serie Generale n. 129 del 04-06-2013), nonché il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cossato pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici stessi.

2. Il Concessionario è stato informato che, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter d.lgs. 165/2001, i dipendenti del Comune di Cossato che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso il Concessionario stesso. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto al Concessionario che li ha conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 23 - Foro di competenza e ricorsi

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Biella. Resta esclusa la competenza arbitrale.

Art. 24 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il presente contratto è stipulato mediante atto pubblico amministrativo soggetto a registrazione in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e del Regolamento contratti del

Comune di Cossato.

2. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto.

3. Ai sensi dell'art. 216 c. 11 del D.Lgs. 50/2016 le spese sostenute dalla stazione appaltante per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del bando di gara sono rimborsate dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

PER IL COMUNE DI COSSATO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PER XXXXXXXXXXXXXXXX

Il legale rappresentante -

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante di XXXXXXXXXXXXXXXX, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., la Società dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: (Responsabilità per infortuni e danni - Art. 10) (Risoluzione – Art. 16); (Penali – Art. 17); (Fatturazioni e pagamenti - Art. 21); (Foro di competenza e ricorsi -Art. 23)

PER XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Il legale rappresentante -

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche
